



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli – II sezione civile - nella persona del Giudice dott.   
Ciro Caccaviello ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 3703 del ruolo generale degli affari   
contenziosi dell'anno 2012 avente ad oggetto:   
contratti bancari

**TRA**

**CLIENTE SRL (OMISSIS);**

**ATTRICE**

**E**

**BANCA SPA (OMISSIS)**

**CONVENUTO**

**CONCLUSIONI**

Il procuratore dell'attrice chiedeva determinarsi il saldo effettivo dei rapporti   
in questione e condannarsi la banca a ripetere le somme indebitamente   
percepites ed al risarcimento dei danni causati, con vittoria di spese.

Il procuratore del convenuto chiedeva il rigetto della domanda, con vittoria   
di spese.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione notificato il 6.2.12 **CLIENTE** srl conveniva in   
giudizio **BANCA spa**.

L'attrice, premesso che:

in data 16.7.02 stipulava con la convenuta il contratto di c/c n. 10085.08   
estinto il 28.10.11 con saldo attivo di € 37,13;   
su tale conto si innestavano una serie di conti anticipi anch'essi estinti con   
saldo zero;

tali contratti non vennero stipulati per iscritto;

deduceva che la banca in tali rapporti:

ha applicato tassi d'interesse non pattuiti;

ha applicato una cms non pattuita;

ha addebitato spese non pattuite;

ha applicato valute convenzionali non pattuite;

ha praticato anatocismo;

chiedeva quindi determinarsi il saldo effettivo dei rapporti in questione e   
condannarsi la banca a ripetere le somme indebitamente percepite ed al   
risarcimento dei danni causati, con vittoria di spese.

Si costituiva il convenuto e contestava la domanda dell'attore, deducendone   
l'infondatezza e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.

Espletata l'istruttoria e prodotta varia documentazione, sulla base delle   
conclusioni in epigrafe riportate la causa veniva riservata per la decisione   
all'udienza del 29.5.14.



**MOTIVI DELLA DECISIONE****La domanda è infondata e va rigettata.**

La banca ha prodotto il contratto di c/c n. 10085.08 che costituisce il conto di corrispondenza per tutte le operazioni effettuate da CLIENTE con la banca.

Tale contratto indica, con adeguata precisione e con accettazione specifica del cliente ove necessario, tutte le condizioni praticate dalla banca.

In particolare, è previsto l'anatocismo con le modalità richieste dalla legge.

La banca ha, poi, prodotto, i contratti di anticipo e di affidamento stipulati con la cliente e le fatture oggetto di anticipazione.

I contratti in questione, però, sono stati sottoscritti dal solo cliente.

L'attrice, pertanto, sostiene che, in realtà, tali contratti non si sarebbero conclusi in quanto la sottoscrizione, da parte del cliente, del modulo sottopostogli costituirebbe una mera proposta contrattuale che non è stata mai accettata dalla banca.

Né tale proposta potrebbe considerarsi accettata dalla banca mediante la produzione in giudizio della scrittura, che equivale a sottoscrizione della medesima, in quanto il cliente aveva già provveduto a revocare tale proposta con atto scritto comunicato alla banca.

Tanto meno il contratto potrebbe considerarsi concluso per fatti concludenti in quanto, com'è noto, la legge prevede la forma scritta per la stipula di tali contratti.

La questione, allora, diventa quella di stabilire se il modulo contrattuale sottoscritto dal solo cliente possa soddisfare il requisito formale richiesto dal legislatore.

Si ritiene di sì.

L'art. 127 D.L.vo 1.9.93 n. 385 come riformato dal D.L.vo n. 218/10, sancisce che *"le nullità previste dal presente titolo operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d'ufficio dal giudice"*; nella versione originaria la norma prevedeva la rilevabilità della nullità da parte del solo correntista.

L'inosservanza dell'obbligo di stipulare per iscritto i contratti bancari, quindi, costituisce una nullità relativa che può esser fatta valere solo dal cliente e può essere rilevata d'ufficio solo a tutela del medesimo.

Si tratta, quindi, di una cd. *nullità di protezione* in quanto non ha la funzione di tutelare i terzi o il pubblico interesse ma solo quella di garantire il cliente quale contraente debole rispetto all'Istituto di credito.

**La forma scritta richiesta dal legislatore per i contratti bancari, allora, non ha carattere di forma solenne.**

Ne consegue che, perché la *ratio* della norma sia soddisfatta, è sufficiente che il cliente sottoscriva un atto che contenga gli elementi prescritti dalla legge: in tal modo il cliente viene informato circa le pattuizioni stipulate e viene responsabilizzato circa la serietà dell'impegno che assume.

La sottoscrizione della banca non è, invece, necessaria né a sua tutela (trattandosi di regola di contratti formati su moduli predisposti dalla banca stessa) né ai fini della conclusione del contratto, per la quale l'effettiva instaurazione del rapporto costituisce fatto concludente più che univoco.

Né la problematica della revoca del consenso ha un reale significato trattandosi di rapporti dai quali il cliente può recedere in qualunque momento: opinare diversamente costituirebbe una chiara violazione dell'obbligo legale di eseguire il contratto secondo buona fede.

Non a caso il legislatore, all'art. 1350 cc, elenca specificamente gli atti per i quali è richiesta la forma scritta *ad substantiam*, e si tratta di fattispecie in cui tale requisito è motivato da speciali necessità, inerenti la tutela dei terzi e di pubblici interessi, che in alcun modo si riscontrano in questo caso, dove la nullità di protezione ha una mera funzione di riequilibrio dei rapporti di forza tra i contraenti.

In definitiva un contratto bancario che contenga la chiara e precisa esposizione delle condizioni pattuite, rispetti i requisiti fissati dal legislatore, sia provvisto di data, sia sottoscritto dal solo cliente *in toto* e specificamente ove richiesto e sia stato effettivamente eseguito si deve ritenere concluso ed immune da vizi di forma.

Il cliente potrà recedere ma non revocare un consenso che si è già incontrato con l'accettazione della controparte, prestata per fatti concludenti.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..

#### PQM

Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da **CLIENTE SRL** nei confronti di **BANCA SPA** con atto di citazione notificato il 6.2.12, così provvede:

1. rigetta la domanda;
2. condanna l'attore al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 8.000 per onorario.

Così deciso in Napoli il 30.9.14.

IL GIUDICE  
(dott. Ciro Caccaviello)

*La presente sentenza è stata modificata nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla privacy.*